

Publicato il 25/01/2022

N. 00047/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Delfino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
domiciliataria in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto di Cagliari prot. 0050490 del 5 luglio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Gabriele
Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Prefetto di Cagliari ha vietato al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, *ex art. 39 T.U.L.P.S.*, in relazione alla circostanza per cui nei suoi confronti era stata presentata "*querela di parte per l'ipotesi di reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia) segnalata dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-*".
2. Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e carenza di motivazione e dei presupposti, violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere in quanto non può considerarsi sufficiente la semplice presentazione di querela per l'adozione del provvedimento, evidenziando peraltro come, nel caso di specie, per il fatto descritto, lo stesso Pubblico Ministero avesse poi richiesto l'archiviazione, che veniva disposta con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari sin dal 11.09.2018, senza peraltro che ciò sia dipeso da remissione di querela né che sia intervenuta opposizione all'archiviazione.
3. Resiste il Ministero dell'Interno, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. All'udienza pubblica dell'11.01.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente siccome intimamente connessi, sono infondati e devono essere rigettati.
 - 5.1. In diritto, vale richiamare il principio, anche recentemente ribadito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui "*ai sensi dell'art. 39, t.u. n. 773 del 1931, è ragionevole, e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, la scelta dell'Amministrazione di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, anche se in assenza di un contestuale uso di armi (Cons. Stato, sez. III, n. 3693 del 2016) ed anche se ciò è avvenuto fra congiunti (Cons. Stato, sez. III, n. 3515 del 2016); in altri termini, in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell'Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la*

detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risultava comunque coinvolto in tali tensioni familiari (Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790)" (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2614), dovendosi peraltro ricordare che il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2020, n. 65).

5.2. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso si fonda sulla circostanza per cui il procedimento penale avviato a carico del ricorrente sia stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari, già prima dell'adozione del provvedimento impugnato (doc. 5), sulla richiesta del Pubblico Ministero.

Orbene, proprio dal tenore letterale di tale richiesta, alla luce del principio ermeneutico sopra richiamato, ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi di parte ricorrente per cui non emergerebbero fatti che possano assumere rilevanza al fine dell'adozione dell'impugnato provvedimento di detenzione di armi.

In tal senso, si legge nella richiesta di archiviazione (doc. 4) come la posizione dell'odierno ricorrente sia stata oggetto di denuncia da parte del Sig. -OMISSIS-, nell'ambito di una lite (sfociata anch'essa nella proposizione di una querela) tra quest'ultimo e la Sig.ra -OMISSIS-, della quale il ricorrente è genero.

Dalla richiesta di archiviazione, si evince che il conflitto si era venuto a creare tra la Sig.ra -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS-, in quanto la prima afferma che il secondo non ottemperasse ai dover genitoriali nei confronti del nipote della -OMISSIS-, mentre il secondo sosteneva la non paternità in relazione al minore; nell'ambito di tale vicenda, il ricorrente è stato denunciato dal -OMISSIS- in quanto lo avrebbe minacciato di morte in data 6 maggio 2017, in particolare con la frase "*ci vediamo tra cinque minuti...che ti faccio saltare il cervello*

dalla testa..." come risulta dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-.

5.3. Ora, come emerge dalla stessa richiesta di archiviazione, la situazione di conflittualità familiare non è esclusa, anzi è proprio posta a fondamento della richiesta stessa, leggendosi che *"tra le parti vi sono evidenti ragioni di livore (...) In tal clima è verosimile che ogni occasione di incontro tra le rispettive famiglie sia motivo di litigio; tuttavia è difficile comprendere quale parte si trovi a soccombere dinanzi a tali litigi o, invece, presumere che ciascuna parte, proprio perché bisognosa di sostenere le proprie ragioni, diventi petulante e verosimilmente molesta in tali occasioni (...)"* (doc. 4).

È proprio allora sulla base di tali elementi in fatto – pur inidonei a sostenere l'accusa nel giudizio penale – che risulta sufficientemente motivato, in relazione alla natura discrezionale del potere *ex art. 39 T.U.L.P.S.*, il provvedimento impugnato, dal quale emerge una situazione di forte conflittualità familiare, nell'ambito della quale non risulta smentito il ruolo del ricorrente, genero della Sig.ra -OMISSIS-, nonna del minore che afferma essere figlio del sig. -OMISSIS-, denunciante della posizione del ricorrente.

5.4. Peraltro, non sussistono elementi, neppure allegati in ricorso, circa l'effettiva insussistenza della circostanza in fatto oggetto della querela, per quanto non ritenuta penalmente rilevante *ex se*, che si inserisce appieno nella situazione di particolare lite tra le persone citate.

5.5. Perciò, richiamato il principio di diritto sopra citato per cui la situazioni familiari connotate da tensioni o litigi possano giustificare l'adozione del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, le circostanze fattuali descritte nella stessa richiesta di archiviazione penale appaiono idonee a giustificare il provvedimento impugnato.

Dunque, è proprio dalla stessa archiviazione disposta in sede penale, valorizzata dal ricorrente a sostegno del ricorso, anche sotto il profilo del difetto di motivazione e istruttoria, che emergono invece pienamente i presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi.

Invero, detto provvedimento è espressione di un potere che, come noto, si caratterizza per un'ampia discrezionalità, che deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (*ex multis* T.A.R. Umbria, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 425).

6. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, in favore del Ministero dell'Interno, che liquida nella misura di euro 1.200,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato

idoneo ad identificare la persona del ricorrente e le persone comunque ivi citate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.